

STATUTO

**2000 LUNE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA DE GASPERI 7

Numero REA: SS - 159557

Codice fiscale: 02244840902

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2007 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al repertorio n.6453/3202	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	
	<u>Articolo 1</u>	
	E' costituita con sede nel comune di Sassari la Società Cooperativa denominata	
	“2000 LUNE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle	
	leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	<u>Articolo 2</u>	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2060, e potrà essere prorogata con delibera	
	dall'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	<u>Articolo 3</u>	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini	
	di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso	
	lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo,	
	industriale e nei servizi, commissionati anche da enti pubblici o mediante la	
	partecipazione a gara di appalti; il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale	
	di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% ed ispirate ai principi della	
	mutualità, ai sensi degli articoli 1, lettera a) e 4 della Legge 381/1991.	
	Oltre che a questi soggetti verrà finalizzata l'attività all'inserimento lavorativo di	

	soggetti svantaggiati così come identificati dall'art. 2 regolamento CE	
	n.2204/2002.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la cooperativa dovrà rispettare i	
	vincoli previsti dall'articolo 2514 del C.C. e precisamente:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	e) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale,	
	sia all'atto dello scioglimento:	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	<u>Articolo 4</u>	
	Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la Cooperativa si propone di realizzare nuove occasioni di lavoro, in	
	via generale attraverso la predisposizione e gestione di progetti finalizzati al	
	reinserimento lavorativo di persone svantaggiate e per i suoi soci attraverso	
	l'esercizio delle seguenti attività sociali:	
	- servizi di pulizia e manutenzione di immobili civili, industriali e sportivi, di	
	ambienti interni ed esterni, urbani ed extraurbani, pubblici e privati;	

	- creazione, gestione, manutenzione e custodia di parchi, giardini e spazi verdi di	
	ogni genere per Enti Pubblici e privati;	
	- esecuzione di ogni genere di costruzioni edili sia per Enti Pubblici che per privati;	
	- svolgimento di interventi nel campo turistico con la creazione, gestione e	
	manutenzione di strutture ricettive, ricreative e sportive;	
	- valorizzazione e divulgazione del patrimonio territoriale;	
	- gestione di zone d'interesse storico, culturale, artistico, naturalistico e	
	archeologico con l'ausilio di guide e accompagnatori;	
	- produzione, coltivazione, lavorazione, manipolazione, conservazione e	
	commercializzazione di piante e prodotti ortofrutticoli, di piante officinali, di	
	piante ornamentali e di qualsiasi prodotto agro-alimentare, sia attraverso propria	
	attività che prestando la propria opera per conto terzi privati o Enti Pubblici;	
	- Gestione di allevamenti, sia in proprio che per conto terzi, e trasformazione e	
	commercializzazione dei relativi prodotti derivati direttamente e indirettamente;	
	- Attivazione e gestione di turismo rurale e di attività legate alla produzione,	
	trasformazione e commercializzazione di tutti i prodotti agro-silvestri e di	
	allevamento;	
	- Svolgimento di pratiche generali e particolari per conto terzi, per Enti Pubblici o	
	per privati ;	
	- Gestione di canili municipali o privati, di proprietà o di terzi, e di qualsiasi altra	
	attività di ricovero temporaneo o stabile di animali di piccola e grande taglia;	
	- gestione di mense con annesso il servizio della distribuzione di pasti per Enti	
	Pubblici e Privati;	
	- gestione di laboratori artigianali di ceramica, pelletteria e restauro del legno;	
	- gestire strutture di ristorazione rivolte soprattutto alla valorizzazione,	

	divulgazione dei prodotti alimentari sardi;	
	- Gestione impianti sportivi, culturali, congressuali, cinema, teatri, teatri tenda, sala	
	audiovisivi, discoteche, radio-tv, musei, aree archeologiche e di particolare	
	interesse socio-culturale, monumenti ;	
	- Recupero (scavi) e restauro di siti archeologici o artistici e di opere d'arte di	
	qualsiasi genere: metalliche, ceramiche, opere lapidee, pittoriche di ogni genere,	
	cartacee, tessili, lignee;	
	- Recupero materiali bibliografici.	
	- Organizzazione e gestione convegni di qualsiasi tipo (culturali, di lavoro, politici	
	etc.), supporto organizzativo per meeting, seminari, manifestazioni culturali, fiere	
	e mostre, presenza e assistenza qualificata per gli operatori durante fiere e mostre.	
	- Gestione, manutenzione e riordino di archivi comunali e ecclesiastici.	
	- Gestione piscine ed eventuali altri spazi che si verranno a formare.	
	- Gestione, assistenza e sorveglianza parco giochi, giardini, aree attrezzate per lo	
	sport ed il tempo libero quali: centri sportivi in genere, centri velici, centri nautici,	
	rimessaggio barche, affitto o noleggio natanti in genere, centri marini etc.	
	- Allestimento impianti e spazi con attrezzature per il tempo libero.	
	- Gestione di qualsiasi attività volta a favorire lo sviluppo del turismo sia estivo	
	che invernale come:	
	- Gestione strutture ricettive (complessi alberghieri , ristoranti, campeggi,	
	maneggi, colonie, terme, ostelli della gioventù, case dello studente, centro	
	informagiovani, sportelli turistici e vendita di materiale informativo, guide	
	turistiche etc.).	
	- Gestione mense e spazi ricreativi per pubblici o privati.	
	- Gestione di servizi nei centri alimentari,	

	- Servizi di editoria computerizzata, fotocomposizione e pre stampa, gestione ed	
	elaborazione dati con sistemi informatici avanzati. Supporto informatizzato a studi	
	grafici, studi pubblicitari e tipografie. Servizi di dattilografia, stenografia,	
	stenotipia. Organizzazione di segreterie e stesure di atti congressuali, propagande	
	elettorali. Stampe e sviluppo fotografie, servizi fotografici e audiovisivi. Lavori	
	di serigrafia applicata in particolar modo al settore dell'abbigliamento, della moda,	
	del commercio e del turismo e commercializzazione dei manufatti così' ottenuti.	
	- Acquisto, lavorazione, vendita lana e suoi derivati. Produzione, valorizzazione e	
	commercializzazione di prodotti tipici alimentari, artigianali, tessili ed estrattivi di	
	cava. Confezionamento di acque minerali naturali per uso alimentare.	
	- Servizi vari ai caseifici (pulizia macchinari e locali, pulizia e manutenzione aree	
	aperte, personale atto alla lavorazione del latte). Servizi vari ai frigomacelli	
	(pulizia, macellazione, trasporto carni, manutenzione impianti e macchinari).	
	- Manutenzione e riordino edifici pubblici e privati (imbiancatura, piccola	
	muratura, impianti elettrici, idraulici, pulizia locali etc.).	
	- Realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di energia pubblica e privata,	
	impianti di luminarie,.	
	- Realizzazione, manutenzione e fornitura di reti telefoniche esterne ed interne,	
	installazione di apparecchiature telefoniche di qualsiasi dimensione e capacità e di	
	apparecchiature per elaborazione e ricezione dati. Manutenzione riparazione e	
	modifica di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche. Gestione servizi	
	lettura e censimento acque.	
	- Attività di trasporti di beni, per conto proprio e di terzi, traslochi, attività di	
	corriere espresso e di pony express per consegne rapide, attività di import-export	
	di qualsiasi genere relativa alle attività rientranti nell'oggetto sociale, trasporti	

	interni e granturismo, trasporti servizi scuolabus, servizi di autonoleggio e taxi.	
	- Inventario delle proprietà comunali, statali, regionali e di tutti gli enti in genere e	
	loro aggiornamento, censimento case malsane e vuote nel centro storico.	
	Inventario attrezzature didattiche in carico alle scuole e suo aggiornamento.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà acquistare, assumere	
	in affitto o in leasing, macchinari, attrezzature, impianti e materie prime e	
	sussidiarie, costruire o locare immobili, locali uso uffici, e quanto altro occorra e	
	si riterrà necessario per agevolare il lavoro dei propri associati.	
	La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, e finanziaria, compresa l'accensione di mutui passivi e ipotecari che si	
	dovessero ritenere necessari per la realizzazione degli scopi sociali. La	
	Cooperativa, sempre con delibera consigliare, potrà chiedere agli enti preposti tutte	
	le agevolazioni che le Leggi Nazionali e Regionali prevedono a favore delle	
	Società Cooperative.	
	Per conseguire gli scopi sopra indicati la cooperativa predisporrà dei piani	
	personalizzati di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	La Società Cooperativa Sociale potrà partecipare ai pubblici appalti, compresi	
	quelli indetti dalla Comunità Europea.	
	Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle associazioni nazionali di	
	categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e	
	sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche,	
	di lavoro e di servizi.	
	La Società Cooperativa Sociale potrà collegarsi nelle forme più opportune con	
	altre imprese anche cooperative, approvvigionarsi a migliori condizioni delle	

	materie prime e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività.	
	La Società Cooperativa Sociale potrà compiere qualunque altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopra elencate.	
	Per le attività sopraindicate, comprese quelle attinenti e/o similari, la Società	
	Cooperativa Sociale potrà assumere incarichi e/o appalti da soggetti sia pubblici	
	che privati.	
	Per il conseguimento, la crescita e l'espansione degli scopi sociali, la Società	
	Cooperativa Sociale potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la	
	gestione delle attività sopra elencate, chiedere contribuzioni, anticipazioni,	
	conferimenti e prestiti dai soci, mutui, fidi e sconti cambiari da istituti di Credito e	
	da Società Finanziarie e da altri enti pubblici e privati.	
	La Società Cooperativa Sociale, tra l'altro, potrà assumere interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.	
	Inoltre la Società Cooperativa Sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico e/o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché	
	programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento	
	aziendale.	
	La Società Cooperativa Sociale inoltre curerà la formazione l'aggiornamento	
	culturale e professionale dei propri soci, usufruendo delle Normative Nazionali,	
	Comunitarie e Regionali vigenti previste in materia e potrà dotarsi di tutti i mezzi e	
	le strutture idonee al raggiungimento degli scopi sociali, compiendo tutte quelle	
	operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali,	
	ipotecarie e fidejussorie, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali.	
	TITOLO III	

SOCI COOPERATORI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- *soci lavoratori o prestatori*: che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

- *soci volontari*: che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

- *soci fruitori*: che godono a titolo vario, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

- *soci sovventori*: quali apportatori di capitale non remunerato per sostenere gratuitamente l'attività della cooperativa, i quali partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla

	detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio	
	1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone	
	svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto	
	con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli	
	affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della	
	società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal	
	presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per	
	ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo	
	scioglimento di diritto della società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese	
	identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione	
	dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	<u>Articolo 6</u>	
	Possono far parte della cooperativa soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.	
	I loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di	
	lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.	
	Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri che saranno	

	stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	<u>Articolo 7</u>	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	
	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al	
	fine di completare la loro formazione o inserimento nell'impresa, soggetti in grado	
	di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467,	
	comma 2 e 3, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:	

	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	c) che non abbia raggiunto i requisiti obbligatorio/formativi per essere ammessi	
	come soci ordinari;	
	d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del	
	periodo d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	
	previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	<u>Articolo 8</u>	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	

	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto;	
	f) la documentazione relativa alla condizione di persona svantaggiata;	
	g) coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari dovranno conoscere	
	le norme previste dalla Legge 08.11.1991 n° 381, e farne apposita dichiarazione	
	nella domanda di ammissione alla Cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),c),d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,	
	a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	

	occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	<u>Articolo 9</u>	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	<u>Articolo 10</u>	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è	
	diverso da persona fisica.	
	<u>Articolo 11</u>	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso. L'Organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 41 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	<u>Articolo 12</u>	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti, o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	

	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di	
	almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro le deliberazioni di esclusioni il socio può proporre opposizione al Collegio	
	arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'Organo amministrativo.	
	<u>Articolo 13</u>	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	<u>Articolo 14</u>	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24,	
	lett.c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base dei bilanci dell'esercizio nel quale	

	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	<u>Articolo 15</u>	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art.14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo	
	che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La	
	Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi,	
	si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	

<u>Articolo 16</u>	
La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
scioglimento del rapporto sociale è diventato operativo.	
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
sarà devoluto con deliberazione dall'Organo amministrativo alla riserva legale. I	
soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b),c),d), ed e), dovranno	
provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
determinata dal regolamento.	
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di	
cui all'art. 1243 del codice civile.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
esclusione hanno avuto effetto.	
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
di quanto ricevuto.	
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa	
gli eredi del socio defunto.	
TITOLO IV	
SOCI SOVVENTORI	

	<u>Articolo 17</u>	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge	
	31.01.92, n° 59.	
	<u>Articolo 18</u>	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €	
	500,00.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di cinque (5) unità.	
	<u>Articolo 19</u>	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della	
	emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	<u>Articolo 20</u>	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinato con	
	deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	

	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore al 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme di soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza di voti spettanti ai	
	soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale	
	a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	<u>Articolo 21</u>	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il	

	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE.	
	<u>Articolo 22</u>	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da quote del valore nominale di € 100,00 (cento)	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna	
	di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per	
	statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per	
	deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la	

vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Articolo 23

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni da ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro di soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Articolo 24

L'esercizio sociale va dal 1^a gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa,

	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92 n° 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuali rivalutazioni del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n° 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice	
	civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	determinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserva divisibile tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori	
	nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	<u>Articolo 25</u>	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla determinazione	
	del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	

- erogazione diretta;	
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
- emissione di quote di sovvenzione.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata	
considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
TITOLO VI	
ORGANI SOCIALI	
<u>Articolo 26</u>	
Sono organi della Società:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
c) il Collegio dei sindaci, il Revisore dei Conti, se nominati.	
<u>Articolo 27</u>	
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo	
amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., o mediante altro mezzo	
idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax o e-mail oppure	
diramato per iscritto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa	
validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e	
nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
<u>Articolo 28</u>	

	L'Assemblea.	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli	
	importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo	
	i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere	
	redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	

	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque	
	non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	<u>Articolo 29</u>	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine dei giorno.	
	<u>Articolo 30</u>	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	<u>Articolo 31</u>	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un	
	massimo di 5 voti da determinarsi in Assemblea al momento dell'ingresso del	
	socio in cooperativa.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	

	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore,	
	Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	<u>Articolo 32</u>	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	<u>Articolo 33</u>	
	La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al	
	momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9	
	(nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta	
	il numero. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio	
	di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre	
	esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	

	bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.	
	<u>Articolo 34</u>	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per	
	la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla	
	legge o da presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della	
	delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine	
	del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	<u>Articolo 35</u>	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta da Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	

	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	<u>Articolo 36</u>	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza	
	resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, i quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare	
	l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	<u>Articolo 37</u>	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se	
	nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	<u>Articolo 38</u>	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può	
	nominare direttori generali, Istitutori, e Procuratori speciali.	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	<u>Articolo 39</u>	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatori per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	L'assemblea ha la facoltà di nominare un Revisore Contabile.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi	
	integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Ove l'Assemblea eserciti la facoltà, di cui al comma 2 del seguente articolo il	
	controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile iscritto nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il	
	corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.	

	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono	
	dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 – quinquies, primo comma, C.C.	
	Il Revisore incaricato del controllo contabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la	
	regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture	
	contabili dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato	
	corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti	
	e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul	
	bilancio consolidato, ove redatto.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	<u>Articolo 40</u>	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.	
	Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	

	soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Confcooperative da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o	
	Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	<u>Articolo 41</u>	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per controversie di valore inferiore ad € 100mila. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 11 e seguenti del codice di procedura	
	civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera arbitrale promossa da Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata	
	alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs.	
	5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs.	
	n° 5/2003. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione	
	dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n° 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre un C.T.U. (<i>Consulente Tecnico d'Ufficio</i>) o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o	

	al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è ammessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	<u>Articolo 42</u>	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi	
	obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere i venir meno	
	della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	<u>Articolo 43</u>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	<u>Articolo 44</u>	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. C);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	

TITOLO IX		
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
<u>Articolo 45</u>		
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal		
presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per		
meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti		
verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste		
dal precedente art. 29.		
<u>Articolo 46</u>		
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di		
devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili		
annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,		
sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.		
<u>Articolo 47</u>		
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge		
sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile		
contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si		
applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.		
F.to ANGELO ROBERTO SPEZZIGU		
F.to GIUSEPPINA FODDE		
F.to ANTONIO MARIA PIETRO CANTARA		
F.to ALBERTO PISANO Notaio		
Io sottoscritto Dottor ALBERTO PISANO, Notaio in OZIERI,		
iscritto a Ruolo nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti		
di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la		